



COMUNE DI TREPPO CARNICO
PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
ED EQUIPARATI

Approvato con deliberazioni di C.C. n. 26 del 28 giugno 1996 e n. 42 del 29 novembre 1996;
Modificato con deliberazione di C.C. n. 2 del 04/02/2011

INDICE

TITOLO I – ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

ART. 1 – ISTITUZIONE DELLA TASSA

ART. 1 bis – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 – ZONE DEI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO ED APPLICAZIONE DELLA TASSA

ART. 3 – PRESUPPOSTO DELLA TASSA ED ESCLUSIONI, SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO

ART. 4 – INTEGRATO NELL'ARTICOLO PRECEDENTE

ART. 5 – INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

TITOLO II – TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

ART. 6 – PARAMETRI

ART. 7 – LOCALI E AREE TASSABILI

ART. 8 – LOCALI E AREE NON TASSABILI

ART. 9 – COMPUTO DELLE SUPERFICI

ART. 10– ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

ART. 10 bis – TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

ART. 11 – CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI ED AREE

ART. 12 – TASSA GIORNALIERA

TITOLO III - DENUNCE - ACCERTAMENTO

ART. 13 – DENUNCE

ART. 14 – ACCERTAMENTO E CONTROLLO

ART. 15 – ABROGATO

ART. 16 – ABROGATO

ART. 17 – ABROGATO

ART. 18 – ABROGATO

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 19 – ABROGATO

ART. 20 – ABROGAZIONI

ART. 21 – NORME DI RINVIO

ART. 22 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI

ART. 23 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

TITOLO I
ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

ART. 1
ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di quelli assimilabili, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale da applicare secondo le disposizioni del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente Regolamento e con l'introduzione graduale di quanto stabilito dal D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni e integrazioni e dal regolamento approvato con D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. abrogato.

ART. 1 bis
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina della tassa per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, ed integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

ART. 2
ZONE DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO ED APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal Comune secondo le modalità previste dallo Statuto nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.

2. Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.

3. La tariffa unitaria è ridotta del 60% sulla parte fissa e del 100% sulla parte variabile, nelle zone in cui non viene, per qualsiasi motivo, effettuata la raccolta in regime di privativa, per distanze superiori a metri 500 dal più vicino punto di raccolta rientrante nelle zone di fatto servite.

3 bis. La riduzione di cui al comma precedente, non è cumulabile con le ulteriori riduzioni previste dal presente regolamento.

4. Gli occupanti o detentori degli insediamenti, comunque situati fuori dall'area di raccolta, sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti **urbani interni ed equiparati** nei contenitori vicini.

5. La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio viene attuato.

6. **abrogato.**

7. **abrogato.**

ART. 3

PRESUPPOSTO DELLA TASSA ED ESCLUSIONI, **SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO**

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa, così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuata dalla legge cui si fa rinvio.

2. **abrogato.**

3. **abrogato.**

4. **abrogato**

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

6. **abrogato.**

7. **abrogato.**

8. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e comunque per periodi inferiori a sei mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.

ART. 4

SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO

Integrato nell'articolo precedente

ART. 5
INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.
3. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore.
4. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
5. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

TITOLO II
TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

ART. 6
PARAMETRI

- 1. La tassa è articolata nelle fasce domestica e non domestica. La fascia domestica a sua volta si articola in residente e non residente.**
- 2. Per le fasce di utenza domestica residente la tassa è composta da una parte fissa commisurata alla superficie complessiva dei locali e delle aree e da una parte variabile in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare.**
- 3. Per le fasce di utenza domestica non residente la tassa è composta da una parte fissa commisurata alla superficie complessiva dei locali e delle aree e da una parte variabile rapportata a scaglioni di superficie.**
- 4. Per le fasce di utenza non domestica la tassa è commisurata alla superficie complessiva dei locali e delle aree in base a tariffe differenziate per tipologia di attività esercitata.**

ART. 7
LOCALI ED AREE TASSABILI

1. Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.
2. Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:
 - a) Tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, **scale**, corridoi, anticamere, ripostigli, **soffitte**, **cantine**, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrato rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle, i fienili od altri locali ad uso agricolo e le serre a terra;
 - b) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
 - c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo;
 - d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o da altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
 - e) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatori, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;
 - f) tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n. 2 del 4° comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/1982), delle caserme, stazioni, ecc.;

g) tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di **enti e società**, di uffici, depositi, magazzini, ecc.).

3. Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle superfici di cui al successivo art. 8, tutte le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni **ed equiparati**, ed in via esemplificativa:

a) le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco, e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni;

b) qualsiasi altra area scoperta, anche se accessoria o pertinenza di locali ed aree assoggettati a tassa, quali giardini e parcheggi privati;

c) abrogato.

4. La tassa non si applica alle aree scoperte adibite a verde per la parte eccedente ai 200 metri quadri. Le aree scoperte a qualsiasi uso adibite indicate nell'art. 62 del D.Lgs. 507/93 sono computate nel limite del 50%.

ART. 8

LOCALI E AREE NON TASSABILI

1. Si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Presentano tale caratteristiche, a titolo esemplificativo:

a) **Centrali termiche e** i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;

b) Le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;

c) Le superfici e le parti di esse ove , per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti;

- d) **Parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del C.C. salvo l'uso esclusivo di un condomino;**
- e) **Terrazze scoperte e simili;**
- f) **Unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);**
- g) **Le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni od autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia di fatto non utilizzate limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, se utilizzate prima della scadenza dell'atto amministrativo, fino all'inizio di tale utilizzo;**
- h) **Locali ed aree utilizzate esclusivamente per il deposito di legna, carbone e simili;**

ART. 9 COMPUTO DELLE SUPERFICI

1. La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
2. Le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili alla tassa sono computate per il 25%.
3. Le superfici delle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, diverse dalle aree di cui al comma precedente, sono computate al 50%.
4. Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

ART. 10 ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

1. Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:
 - a) i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - b) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento.
- 1 bis. Nella modulazione della tariffa sono previste le seguenti agevolazioni:**
- a) **del 10% da applicarsi sulla parte fissa della tariffa alle utenze domestiche che effettuano, previa dichiarazione, il compostaggio domestico;**

b) del 50% da applicarsi sulla parte fissa della tariffa per le utenze domestiche residenti, il cui nucleo familiare è costituito da più di due componenti e la superficie tassabile è inferiore o uguale a mq. 71.

2. Le esenzioni e agevolazioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo. Le domande, debitamente documentate, devono essere vagliate dal competente ufficio comunale, per valutarne l'effettivo vantaggio. Si applicano le disposizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo precedente. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

3. Le predette esenzioni ed agevolazioni, stabilite ai sensi dell'art. 67 del D. Lgs. 507/1993, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura deve essere assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

ART.10 bis TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

1. La tariffa unitaria è ridotta:

a) del 10% da applicarsi sulla parte fissa per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune.

ART. 11 CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI ED AREE

1. Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art. 68, comma 2, del D.Lgs. 507/1993, i locali e le aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione:

Categoria "A" abitazioni e loro dipendenze

Categoria "B" uffici, studi profess. e commerciali, ambulatori, banche, farmacie

Categoria "C" negozi ed attività commerciali, magazzini, barbieri e parrucchiere

Categoria "D" alberghi, esercizi pubblici, bar, caffè, ristoranti

Categoria "E" scuole, istituzioni culturali, assistenziali e religiose

Categoria "F" teatri, cinematografi, circoli di ritrovo, sale da ballo

Categoria "G" stabilimenti industriali e artigianali

2. Per i locali ed aree non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.

ART. 12 TASSA GIORNALIERA

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali ed aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita dal Comune di Treppo Carnico la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. Per temporaneo s'intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

2. La misura del tributo viene determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 50%.

3. Il pagamento della tassa giornaliera deve essere effettuata contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall'art. 50 del D.Lgs 507/1993. Il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.

4. In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, agli interessi ed agli oneri accessori.

5. Viene prevista l'esenzione per le occupazioni occasionali o comunque di breve durata dichiarate esenti dalla legge o dal regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

TITOLO III
DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

Art. 13
DENUNCE

1. I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune stesso.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.
3. La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, **i dati catastali**, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, **il tipo di utilizzo, il titolo di occupazione o detenzione**, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare dovranno essere specificati:
 - a) per le persone fisiche: cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio, di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione;
 - b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.
4. La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione viene rilasciata ricevuta da parte del competente ufficio comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata il giorno indicato con il timbro postale.

Art. 14
ACCERTAMENTO E CONTROLLO

1. In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art. **1 comma 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.**

2. Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è facoltà del comune, ai sensi dell'art.73 del D.Lgs. n. 507/1993:

- a) rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali ed aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana, i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile - muniti di autorizzazione del sindaco - **e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica**, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;
- b) utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
- c) richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento sarà disposto sulla base di presunzioni semplici, con i caratteri previsti dall'art.2729 del codice civile.

4. Al fine di contenere il contenzioso, si applicano le norme relative all'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 218/1997

Art. 15 RISCOSSIONE

1. Gli importi dovuti per il tributo e relative addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art. 72 del D.Lgs. 507/93.

2. **abrogato**

3. **abrogato**

Art. 16 RIMBORSI

Abrogato

Art. 17
SANZIONI

Abrogato

Art. 18
CONTENZIOSO

Abrogato

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 19
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

abrogato

ART. 20
ABROGAZIONI

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

ART. 21
NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni.

**ART. 22
PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della L. 241/1990 e dell'art. 5 della L. 212/2000, sarà tenuta a disposizione del pubblico presso gli uffici comunali

perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e pubblicata sui siti [.comune.treppocarnico.ud](http://comune.treppocarnico.ud) e [.webifel](http://webifel).

ART. 23
ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dal 01 gennaio 2011.